

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

Novembre 2009

Sommario

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Competenza e giurisdizione	1
Concorrenza.....	1
Contratti e Obbligazioni.....	2
Danno alla persona.....	2
Famiglia.....	3
Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale.....	5
Processo civile.....	6
Proprietà.....	6
Varie.....	7

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

CESSIONE EX LEGE DEI DIRITTI DI UNA PERSONA LESA IN UN INCIDENTE STRADALE IN FAVORE DI UN ORGANISMO DI PREVIDENZA – AZIONE DI REGRESSO

Corte di Giustizia delle CE, 17 settembre 2009, proc. 347/08
(Pres. Rosas, rel. Klučka)

Il rinvio operato dall'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all'art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo deve essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro dove detto organismo ha la sua sede un'azione diretta contro l'assicuratore del presunto responsabile dell'incidente, il quale abbia la

sua sede nel territorio di un altro Stato membro (*La CGE ha tratto una conferma per questa decisione nella sua pregressa giurisprudenza ove la Corte ha interpretato l'art. 5, punto 2, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – per il testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 di adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla convenzione 26 maggio 1989 di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nel senso che esso non consente ad un ente pubblico di proporre, dinanzi al giudice dello Stato contraente in cui ha sede, un'azione di regresso per il recupero di somme che ha versato, in applicazione del diritto pubblico, ad un creditore di alimenti nei cui diritti verso il debitore di alimenti domiciliato in un altro Stato contraente esso è surrogato, dato che il medesimo ente non è una parte debole rispetto a tale debitore di alimenti*)

CONCORRENZA

GIOCHI D'AZZARDO VIA INTERNET – DIVIETO – COMPATIBILITÀ CON L'ART. 49 CE

Corte di Giustizia delle CE, Grande sezione, 8 settembre 2009, proc. C-4207
(Pres. Skouris, rel. Schiemann)

L'art. 49 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che vieti ad operatori, quali la Bwin International Ltd, stabiliti in altri Stati membri in cui forniscono legittimamente



servizi analoghi, di offrire giochi d'azzardo tramite Internet sul territorio del detto Stato membro (*La Corte, nel valutare la compatibilità al diritto comunitario della normativa portoghese, ha stabilito che l'obiettivo di lotta contro la criminalità, invocato dal Portogallo, può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni nei confronti degli operatori autorizzati a offrire servizi nel settore del gioco d'azzardo*)

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

CESSIONE D'AZIENDA – TRASFERIMENTO D'AZIENDA – LIMITI E CONDIZIONI

Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2009 n. 21481
(Pres. Luccioli, rel. Tavassi)

In tema di trasferimento di azienda secondo la quale deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. Si deve,

quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato “ex ante” all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. Si può quindi, affermare che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario. (*Nella fattispecie la Corte ha ricordato la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: v. sent. 17.3.2009 n. 6452, rv. 607171; 10.3.2009 n. 5709, rv. 607745; 5.3.2008 n. 5932, rv. 602062*)

DANNO ALLA PERSONA

DEMANSIONAMENTO – DANNO BIOLOGICO E DANNO ESISTENZIALE – SEZIONI UNITE 6572/2006

Cass. civ., sez. lav., 5 ottobre 2009 n. 21223
(Pres. Battimiello, rel. Napolitano)

In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo

peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (*La Corte, nel decidere nei sensi di cui alla motivazione, non ha richiamato le Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 ed ha tout court richiamato l'arresto 6572 del 2006, pure esso reso a Sezioni unite in materia di demansionamento*)

FAMIGLIA

PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO – AFFIDAMENTO DELLA PROLE – AUDIZIONE DEL MINORE – OBBLIGATORIETÀ – SUSSISTENZA – POTERE DEL GIUDICE DI EVITARE L'AUDIZIONE – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238 (Pres. Carbone, rel. Forte)

In relazione all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003 e all'art. 155 sexies c.c., introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, si deve ritenere necessaria l'audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l'eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificare l'omesso ascolto l'eventuale intervento in giudizio dei nonni (*Fattispecie in cui la Suprema Corte, ha, a Sezioni Unite, affermato che l'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li*

riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 – v. Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081 - per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte – v. Cass. civ. n. 16753 del 2007. La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve, tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l'ascolto o l'audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi - in tal senso Cass., ord. 26 aprile 2007 n. 9094 e la giurisprudenza sopra richiamata).

DISPONIBILITÀ DEL DIRITTO ALLA COMUNIONE LEGALE SUI BENI CHE PER LEGGE VI SAREBBERO INCLUSI – EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI DEL SOPRAVVENUTO ACCERTAMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE SUI BENI ALINEATI DAL CONIUGE UNICO INTESATARIO

Cass. civ., Sez. Un., 28 ottobre 2009 n. 22755 (Pres. Carbone, rel. Nappi)

Il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. Tuttavia, se l'intervento adesivo ex art. 179 comma 2 c.c. assunse il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell'esclusione del bene dalla comunione, l'azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall'art. 2732 c.c. Se invece l'intervento



adesivo ex art. 179 comma 2 c.c. assunse il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorrerà accertare quale destinazione il bene ebbe effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati. Salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede (*La Corte ha composto il contrasto di giurisprudenza circa la disponibilità del diritto alla comunione legale su beni che per legge vi sarebbero inclusi; e la particolare importanza della consequenziale questione degli effetti nei confronti dei terzi acquirenti nel caso di sopravvenuto accertamento della comunione legale sui beni alienati dal coniuge unico intestatario*)

AFFIDAMENTO CONDIVISO - DISCIPLINA

Cass. civ., sez. I, sentenza 4 novembre 2009 n. 23411 (Pres. Luccioli, rel. Dogliotti)

La disciplina sull'affido condiviso si applica sia in caso di figli naturali che legittimi. In caso di provvedimento che disponga il collocamento prevalente del minore presso uno dei genitori, l'altro è tenuto comunque a corrispondere l'assegno. (*La Corte ha precisato che il collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, potrà gestire da solo il contributo ricevuto dall'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie*)

FONDO PATRIMONIALE – OPPOINIBITÀ A TERZI – DOPPIA ANNOTAZIONE – NECESSARIA

Cass. civ., Sez. Unite, 13 ottobre 2009 n. 21658 (Pres. Carbone, rel. Di Celso)

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 c.c. e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 162 c.c. circa le

forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il terzo comma "che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'articolo 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia" (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non e' opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili. (*Fattispecie in cui la Suprema Corte, ha esaminato le seguenti questioni: 1) se l'atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 c.c. sia o meno una convenzione matrimoniale ai fini dell'applicabilità della disposizione dell'articolo 162 c.c., comma 4; 2) se, data risposta positiva al quesito che precede, l'opponibilità ai terzi dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale - avente ad oggetto beni immobili - sia subordinata all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio a prescindere dalla trascrizione del medesimo atto imposta dall'articolo 2647 c.c.*)

ACCORDI DI SEPARAZIONE – RINUNCIA ALL'ASSEGNO DIVORZIALE – NULLITÀ

Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2009 n. 23908 (Pres. Luccioli, est. Felicetti)

Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici anche in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a



richiederlo. Pertanto la disposizione dell'art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 - a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico - non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secundum ius", non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio (*La Suprema Corte ha così confermato la propria giurisprudenza: v. Cass. 10 agosto 2007, n. 17634; 10 marzo 2006, n. 5302; 18 febbraio 2000, n. 1810; 20 marzo 1998, n. 2955*).

LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

LAVORATRICE CHE INTENDA PROSEGUIRE NEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE IL SESSANTUNESIMO ANNO DI ETÀ – ONERE DI COMUNICARE LA PROPRIA INTENZIONE – DISCRIMINAZIONE RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER I LAVORATORI UOMINI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

*Corte cost., 29 ottobre 2009 n. 275
(Pres. Amirante, rel. Mazzella)*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali. (*Secondo la Consulta, nella disposizione censurata, l'onere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, condizionando il diritto di quest'ultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento - e, dunque, a un possibile rischio - che, nei fatti, non è previsto per*

l'uomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l'uomo e la donna, in violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro)

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – OMESSA PRODUZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI DIRITTO PUBBLICO – IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSA

*Cass. civ., sez. Un., sentenza 12 ottobre 2009
n. 21558 (Pres. Carbone, rel. Vidiri)*

In tema di regolamento di giurisdizione, l'omessa produzione del contratto collettivo di lavoro pubblico, richiamato a sostegno della devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, non determina l'improcedibilità del ricorso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., non applicandosi tale disposizione del codice di rito ai contratti collettivi di diritto pubblico, attesa la specificità di questi ultimi derivante dal peculiare procedimento formativo, dal regime di pubblicità, dalla sottoposizione a controllo contabile e considerato, altresì, che non ne è necessaria la produzione ai fini dell'accertamento della fondatezza del ricorso. Inoltre, l'estensione della sanzione dell'improcedibilità all'omessa produzione dei contratti di lavoro pubblico potrebbe presentare profili di dubbia legittimità perché finirebbe per concretizzare una mancata risposta ad una domanda giudiziaria pur in presenza di tutti gli elementi, di fatto e di diritto, che consentano una definitiva risoluzione della controversia nel rispetto dei principi ex art. 111 Cost. (*La Corte ha ritenuto che l'art. 369 c.p.c. vada riferito solo ai contratti collettivi di diritto comune ma non anche ai contratti collettivi di diritto pubblico, attesa, tra l'altro, la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica ex art. 47, comma 8, T.U. Pubblico impiego*)

PROCESSO CIVILE



DIFENSORE DISTRATTARIO – LEGITTIMAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN PROPRIO – CASI E LIMITI

Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2009 n. 21840
(Pres. Vittoria, rel. Salvato)

Resta preclusa al difensore distrattario l'impugnazione in proprio, con riferimento alla pronuncia sulle spese, quanto essa attenga alla loro adeguatezza ovvero all'an, poiché in questa ipotesi l'unica legittimata a sollevare doglianze in merito è la parte rappresentata, quale soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese (*La Corte ha precisato che il difensore che ha chiesto la distrazione diviene, infatti, parte del giudizio solo nel caso in cui sorga controversia sul provvedimento che ha disposto la distrazione o se il giudice abbia omissis di provvedere sull'istanza*)

CURATORE SPECIALE NOMINATO EX ART. 78 C.P.C.

Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2009 n. 20659
(Pres. Di Nanni, rel. Petti)

La costituzione nel giudizio di appello del curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ. sana il difetto di rappresentanza processuale della parte ed il giudice di appello deve decidere la causa, se del caso rinnovando gli atti nulli, senza possibilità di rinviarla al primo giudice, stante la tassatività dei casi di rimessione di cui agli artt. 353 354 cod. proc. Civ. (*La Corte ha precisato che nomina del curatore non riguarda il contraddittorio ma il processo, ragion per cui non trovano applicazione gli artt. 353 e 354 c.c.*)

ONERE IMPOSTO AL DIFENSORE DI SPECIFICARE CON DETTAGLIO I MOTIVI DEL PROPRIO RICORSO – DIVIETO DI ECCESSIVI FORMALISMI

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 30 luglio 2009, Dattel c. Luxembourg
(Pres. Vajić)

Se è vero che risponde ad un fine legittimo imporre all'interessato di precisare i motivi di ricorso così da consentire alla Cassazione di esercitare il suo controllo in diritto, è anche vero che tale regola non deve essere applicata in modo formalistico (*Nell'ipotesi di specie, la Corte ha ritenuto che la precisazione dei motivi di gravame non fosse "indispensabile", tenuto conto anche della circostanza della mancanza nello Stato interessato - il Belgio - di un sistema chiuso di avvocati specializzati al patrocinio davanti all'alta giurisdizione*)

MANDATO AD LITEM – CHIAMATA IN GARANZIA CD. IMPROPRIA – SPECIFICA MENZIONE DEL POTERE DI CHIAMARE IN CAUSA IL TERZO – ASSENZA DI PROCURA AD HOC – NULLITÀ DELLA CHIAMATA

Cass. Civ., sez. III, 29 settembre 2009 n. 20825

La chiamata in garanzia impropria introduce una nuova e distinta controversia rispetto a quella relativa alla procura originaria e, pertanto, richiede l'attribuzione di uno specifico mandato al difensore. E', perciò, nulla la chiamata in causa del terzo in garanzia impropria senza che sia stato conferito apposito potere in tal senso (*Nel caso di specie, la Corte si è pronunciata riguardo ad una procura conferita in calce all'atto notificato di citazione*)

PROPRIETÀ

DIVISIONE IMMOBILIARE – DELEGA DELLE OPERAZIONI AL NOTAI EX ART. 769 C.P.C. - VENDITA ALL'INCANTO – AVVISO ALLE PARTI – RITARDO – EFFETTI – NULLITÀ DELLE OPERAZIONI

Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2009 n. 22390
(Pres. Elefante, rel. Mazzacane)

Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni divisionali (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni

prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa. *(Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva ritenuto irrilevante il ritardato avviso dell'inizio delle operazioni delegate)*

VARIE

IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – DANNO NON PATRIMONIALE – CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO – PER I PRIMI TRE ANNI DI RITARDO: MINIMO 750,00 EURO ALL'ANNO – PER I SUCCESSIVI ANNI: MINIMO 1.000,00 EURO ALL'ANNO

Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2009 n. 21840
(Pres. Vittoria, rel. Salvato)

Il Giudice italiano deve interpretare la legge 89/2001 in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della legge n. 89 del 2001: qualora ciò non sia possibile ed egli dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, deve investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., restando escluso che possa procedere alla “non applicazione” della prima. I criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea – che ha fissato un parametro tendenziale di €. 1.000,00/1.500,00 per anno – non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può, tuttavia, apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l'entità della “posta in gioco”, apprezzata in comparazione con la situazione economico-patrimoniale della parte, che questa ha l'onere di allegare e dedurre; il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento”; il comportamento della parte istante). In virtù

della più recente giurisprudenza di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l'esigenza di garantire che la liquidazione sia soddisfattiva di un danno e non indebitamente ulcrativa, la quantificazione deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, ma per i solo primi tre anni di ritardo; per i successivi, la quantificazione non può essere inferiore ad Euro 1.000,00 per anno di ritardo (*La pronuncia è particolarmente importantela atteso che, con essa, la Cassazione ritorna sul criterio di quantificazione del danno non patrimoniale, ma modifica quanto la stessa Suprema Corte aveva affermato con la sentenza n. 16086 del 2009. Nel merito, il Supremo Consesso conferma che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, ma aggiunge che tale cifra deve valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e deve, invece, essere non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno*).

LIBERTÀ DI RELIGIONE – ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE DELLA SCUOLA PUBBLICA – VIOLAZIONE DELLA CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 3 novembre 2009 - affaire Lautsi c/ Italia
(Pres. Tulkens)

L'esposizione del crocifisso nelle classi della scuola pubblica è contrario al diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le proprie concezioni religiose, e al diritto degli alunni alla libertà di religione. *(Fattispecie in cui lla Corte dei Diritti ha accolto il ricorso di una madre che aveva contestato l'esposizione del crocifisso nell'aula frequentata dal proprio figlio, affermando, tra l'altro, quanto segue. “La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des*

situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation.

58. Partant, il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 1 conjointement avec l'article 9 de la Convention”)